

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione II civile - crisi d'impresa e procedure concorsuali

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi presidente

dott.ssa Maria Antonietta Ricci giudice

dott.ssa Rosa Grippo giudice rel.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento **n. 73 -1/2026 R.G.** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

GEAM SERVICE S.R.L. (c.f. 11481900964) con sede legale in MILANO;

letti i ricorsi depositati in data 23.1.2026 e in data 13.2.26, con i quali il Pm e la società GIOSUE' COSTRUZIONI S.R.L." - IN LIQUIDAZIONE hanno chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;

letto il ricorso denominato "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO IN BIANCO" depositato da parte resistente in data odierna;

esaminata la documentazione prodotta da entrambe le parti;

udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;

rilevato preliminarmente che ai sensi dell'art. 40 co. 10 primo periodo CCII "*Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41 e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale*";

osservato che:

- la prima udienza si è tenuta in data 24.2.26 e che in quella sede il difensore di parte resistente ha fatto presente di aver depositato domanda di ammissione alla procedura di concordato, così



denominata "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO IN BIANCO AI SENSI DELL' ART. 161 COMMA 6 L.FALL" esibendola e che il G. rel, avendo verificato tramite la cancelleria che la domanda era stata inviata in modo errato e che quindi non era stata accettata, ha assegnato termine sino al 25.2.26 per il corretto deposito telematico della domanda;

- invero la resistente ha depositato in data odierna un nuovo ricorso, denominato "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO IN BIANCO", chiedendo espressamente di *"essere ammessa alla procedura di concordato in bianco. ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del dlgs n 14 del 2019, riservandosi di presentare, la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 161, commi 2 e 3, L.F. entro il termine che sarà all'uopo fissato; 2. che, tenuto conto della particolare situazione in cui verte la società, codesto Tribunale si compiaccia di fissare il termine, previsto dal comma 6 dell'art. 161 L.F, nella misura massima indicata in 120 giorni, salvo ulteriori giustificate proroghe; 3. di essere autorizzata, nell'ambito della continuità aziendale, a far ricorso ai nuovi finanziamenti con la cessione dei crediti residui di cui agli allegati 8 e 9"*;

considerato che

- la domanda depositata dalla resistente è manifestatamente inammissibile, essendo stata presentata secondo la disciplina prevista dalla legge fallimentare, non più vigore da più di tre anni in quanto abrogata dal Codice della Crisi, e ciò si evince chiaramente non solo dalla lettura dell'atto ma anche dalle conclusioni suindicate;
- come noto, infatti, il sistema normativo introdotto dal CCII con riferimento all'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è differente rispetto all'istituto previgente di cui all'art. 161 l.f., non solo sul piano procedurale, ma anche con riferimento agli effetti - è sufficiente qui il richiamo alla diversa durata del termine per presentare il piano e la proposta, nonché la mutata disciplina delle misure protettive e delle misure cautelari rispetto al previgente meccanismo dell'*automatic stay*" (art. 168 l.f.) - e in relazione alla documentazione da allegare (si veda puntualmente l'art. 39 CCII);
- non solo, ma la "DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI CONCORDATO IN BIANCO" depositata in data odierna è da ritenersi in ogni caso tardiva, in quanto trattasi di nuova domanda presentata in data odierna e quindi successivamente alla prima udienza (celebratasi in data 24.2.26);

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:

- sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in Milano, e non risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;



- è stato correttamente incardinato il contraddittorio, essendo la notificazione stata eseguita all'indirizzo PEC del resistente ad opera della cancelleria ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII in data 3.2.2026 ed avendo la resistente depositato la domanda suindicata;
- sussiste la legittimazione attiva del PM ai sensi dell'art. 38 CCII e del richiedente, risultando il credito da titolo giudiziale esecutivo (sentenza);
- ricorre il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, risultando dal bilancio relativo all'esercizio 2022 acquisito dalla Cancelleria nel corso dell'istruttoria ai sensi dell'art. 42 CCII il mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII. Inoltre, la debitrice con la presentazione della domanda suindicata ha allegato i bilanci 2023 e 2024, che seppur non risultano depositati presso la camera di commercio (v. visura camerale) danno evidenza in ordine al mancato possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 lett. d) CCII;
- la resistente ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000,00, così come risulta dall'ammontare del credito vantato dal ricorrente, pari ad euro 35.950,42, nonché dal valore del debito fiscale (scaduto e non rateizzato) di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita in corso di istruttoria, pari alla somma di euro 1.452.875,32;
- l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 121 CCII, così come risulta:
 - dal mancato pagamento del credito del ricorrente, sebbene giudizialmente accertato e non contestato, oltre che dall'inutilità dell'atto di precetto notificato alla società debitrice unitamente alla sentenza;
 - dall'infruttuoso pignoramento mobiliare presso terzi;
 - dall'esistenza di ulteriori crediti non ancora pagati risultanti dall'informativa sopra indicata;
 - dalla mancanza di ulteriori poste attive idonee a soddisfare il ricorrente, nonché gli ulteriori creditori;

circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.

A ciò si aggiunga che la resistente depositando la domanda "di ammissione alla procedura di concordato preventivo" e chiedendo la concessione del termine per la predisposizione della proposta e del piano ha di fatto riconosciuto di essere impossibilitata ad onorare i propri debiti alle scadenze pattuite e con mezzi normali di pagamento, impossibilità risultata ancora più evidente dal fatto che la stessa non dispone di una sede operativa. Anzi, dall'esame della domanda presentata da GEAM SERVICE SRL, risulta evidente che tale insolvenza sia strutturale ed irreversibile, essendo ampiamente chiara un'attuale incapacità economica-patrimoniale della società a far fronte ai propri debiti.

PQM

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. **DICHIARA** inammissibile la domanda presentata da GEAM SERVICE S.R.L.;



2. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di GEAM SERVICE S.R.L. (c.f. 11481900964) con sede legale in Milano;
3. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
4. **NOMINA** giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
5. **NOMINA** Curatore dott./avv. VERONICA BERTANI, c.f. BRTVNC68P55F205L, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
6. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
7. **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo **in data 17/06/2026 alle ore 12:10** davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203 CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;
8. **ASSEGNA** ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
9. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
10. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;



- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
- 6) ad accedere alla Banca dati PRA in regime di esenzione di importi per estrapolare la visura dell'impresa debitrice;
11. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
12. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;
13. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Milano, il 26/02/2026

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Grippo

Il Presidente

dott.ssa Caterina Macchi

